

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 3 *“Competitività dei sistemi produttivi”*

Priorità di investimento 3 (C) *“Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”*

Obiettivo specifico 3.1 *“Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo”*

Azione 3.1.1 *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*

Sub-Azione B *“Settore Commercio” PMI aggregate*



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

Indice

Finalità del Bando

Art. 1 Finalità e oggetto del Bando

Art. 2 Dotazione Finanziaria

Art. 3 Localizzazione

Soggetti potenziali beneficiari

Art. 4 Soggetti beneficiari

Art. 5 Partenariato e soggetto Capofila

Articolo 6 Variazioni della composizione del partenariato

Tipologie di interventi ammissibili

Articolo 7 Caratteristiche dell'agevolazione e Regime di Aiuto

Articolo 8 Cumulo

Articolo 9 Dimensione dei progetti

Articolo 10 Interventi ammissibili

Articolo 11 Spese ammissibili

Articolo 12 Spese non ammissibili

Presentazione delle domande e istruttoria

Articolo 13 Modalità e termini per la presentazione delle domande

Articolo 14 Valutazione e ammissione a contributo

Articolo 15 Valutazione di merito delle domande: criteri e attribuzione dei punteggi

Sostegno

Articolo 16 Formazione dell'elenco dei progetti ammissibili e concessione del sostegno

Articolo 17 Realizzazione e modifica dei progetti

Articolo 18 Rendicontazione ed erogazione del sostegno

Verifiche e controlli

Articolo 19 Obblighi a carico dei beneficiari

Articolo 20 Verifiche e controlli del sostegno

Articolo 21 Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno

Informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

Articolo 22 Informazioni generali

Articolo 23 Obblighi di informazione e pubblicità

Articolo 24 Trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento n. 2016/679/UE - GDPR

Articolo 25 Normativa di riferimento e disposizioni finali

Appendice 1: Traiettorie di sviluppo e tecnologiche

Appendice 2: Estratto delle principali normative richiamate nel Bando

Articolo 1 - Finalità e oggetto del Bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione intende rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo nei settori del commercio, della somministrazione e dei servizi, mediante forme aggregative di piccole e medie imprese (PMI) che sviluppino un progetto strategico comune, finalizzato ad accrescere l'attrattività e la competitività delle imprese commerciali, l'innovazione dei sistemi di offerta commerciale, la valorizzazione e promozione delle eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche locali.
- 1.2 Il raggiungimento di tali finalità richiede l'adesione degli operatori di settore ad una visione strategica e di investimento comune, che deve muovere dal territorio e dai soggetti impegnati nello sviluppo locale che costruiscano dei partenariati, secondo il modello previsto dai Distretti del commercio riconosciuti con la deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018.
- 1.3 Il contesto di riferimento è quello delineato dalla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", finalizzato all'assegnazione di contributi per la riqualificazione dei centri storici e urbani, la promozione di iniziative innovative per la modernizzazione della rete distributiva veneta anche al fine dello sviluppo di attività commerciali nelle aree desertificate, la valorizzazione e al sostegno del commercio tradizionale anche attraverso il riconoscimento dei luoghi storici del commercio, oltre che per lo sviluppo del commercio elettronico (e-commerce).
- 1.4 Il Bando, nello specifico, dà attuazione al Programma Operativo Regionale "POR FESR 2014-2020" con specifico riferimento all'azione 3.1.1 *"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"*.
- 1.5 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- 1.6 Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 7 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
- 1.7 Le disposizioni applicative del presente Bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 8/2018.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 5.000.000,00 (milioni/00).
- 2.2 Tale dotazione può essere integrata con eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso ad economie che dovessero realizzarsi nel presente Bando, a seguito di contributi ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, per rifinanziare in tutto o in parte, le domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 – Localizzazione

- 3.1 L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione del Veneto.
- 3.2 La localizzazione dell'intervento deve essere individuata in fase di presentazione della domanda. Quando alla presentazione della domanda la sede non è ancora definita, si può

indicare una sede presunta, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4.2, lettera b).

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

4.1 Possono essere beneficiari del sostegno, per il tramite del Capofila, le Piccole e Medie Imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, riunite in forma aggregata, esclusivamente attraverso la sottoscrizione dell'Accordo di Partenariato di cui all'**Allegato B** al Bando:

4.2 Al momento della presentazione della domanda di agevolazione le imprese partecipanti all'aggregazione devono essere già costituite e possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente iscritte come "Attive"¹ al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente competente ed esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori indicati all'**Allegato C** al Bando:
 - G "Commercio all'ingrosso e al dettaglio";
 - I 56 "Attività dei servizi di ristorazione";

con esclusione dei seguenti gruppi:

45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri)

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli)

45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli)

45.31.02 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli)

45.40.12 (Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori)

45.40.22 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori)

45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori)

46.1 (Intermediari del commercio);

- b) avere l'unità operativa o le unità operative in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, all'atto della presentazione della domanda, l'impresa non abbia l'unità operativa interessata dall'intervento sul territorio della Regione del Veneto, l'apertura della stessa deve essere comunicata e documentata all'amministrazione regionale al momento della presentazione della rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso;
- c) avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 3 lett. c) e d)²;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- e) non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18);
- f) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);

¹ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

² Si veda la griglia di valutazione di cui all'art. 15 comma 2 del presente Bando.

g) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*".

- 4.3 I requisiti di cui all'art. 4 comma 2 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'art. 13 comma 1 del presente Bando.
Il requisito di cui alla lettera g) costituisce una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del primo pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e finanziabili.
- 4.4 Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata, entro 15 giorni dall'evento, via PEC dal richiedente all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it per le necessarie verifiche e valutazioni.

Articolo 5 – Partenariato e soggetto Capofila

- 5.1 Il partenariato deve avere una composizione minima di n. 3 imprese. Il numero minimo di imprese aderenti all'aggregazione dovrà essere mantenuto sino al triennio successivo all'erogazione del saldo del sostegno. Ciascuna impresa può partecipare solo ad una aggregazione, pena l'inammissibilità delle successive domande nelle quali è presente la medesima impresa.
- 5.2 Le imprese costituenti l'Accordo di Partenariato devono essere tra loro autonome³, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE.
- 5.3 L'accordo di Partenariato deve contenere:
- a) l'individuazione delle modalità di costituzione, sviluppo e funzionamento (governance) del partenariato;
 - b) lo sviluppo di una strategia condivisa di valorizzazione integrata dell'offerta commerciale relativamente alle aree territoriali individuate nell'accordo, nelle quali le imprese operano;
 - c) il coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito del partenariato, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi.
 - d) la durata dell'accordo, nonché le modalità di modifica e rinnovo.
- 5.4 L'impresa Capofila dell'aggregazione deve obbligatoriamente essere "soggetto ammissibile al contributo", pena l'inammissibilità della domanda dell'intera aggregazione e possedere e rispettare tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente Bando. Il soggetto Capofila agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione del Veneto in rappresentanza delle imprese aderenti al partenariato ed è tenuto a:
- a) costituire e rappresentare il partenariato nei confronti della Regione del Veneto;
 - b) esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui, tra i componenti dell'aggregazione dovessero sorgere controversie in merito allo svolgimento del progetto e al rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previste nel Bando;
 - c) compiere tutti gli atti necessari per la partecipazione alla procedura di selezione e conseguenti la stessa fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nel Bando;
 - d) raccogliere dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dall'Amministrazione Regionale;

³ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE; si veda Appendice 2 al presente Bando.

- e) rendicontare alla Regione del Veneto le attività realizzate conformemente a quanto previsto dall'atto di ammissione al contributo;
- f) incassare i contributi assegnati, impegnandosi a ripartire, entro 15 giorni dalla data di accreditamento del contributo presso la banca prescelta, secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso, le quote parti dello stesso alle imprese partecipanti al progetto e a trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese stesse mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto;
- g) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa e le richiede a sua volta ai partner le cui spese fossero ritenute non riconoscibili;
- h) rispettare la normativa fiscale e amministrativa in tema di utilizzo di risorse pubbliche;
- i) garantire alla Regione del Veneto la costante verifica, in sede di istruttoria, concessione ed erogazione di contributi alle imprese, del rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 1407/2013;
- l) ottemperare agli obblighi previsti dal Bando.

Articolo 6 – Variazioni della composizione del partenariato

- 6.1 Sono ammissibili variazioni del partenariato approvato, ad esclusione del partner con ruolo di Capofila che non può essere sostituito né rinunciare al contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell'aiuto già concesso.
- 6.2 E' ammesso, eccetto che nel periodo intercorrente tra l'avvenuta presentazione della domanda e la data di pubblicazione sul sito: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> della graduatoria definitiva, che un partner esca dall'aggregazione; qualora l'uscita del partner determini una riduzione dell'investimento ammesso superiore al 30%, i partners rimanenti all'interno dell'aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente fino alla concorrenza del 70% dell'investimento ammesso, in alternativa, il partner uscito dall'aggregazione può essere sostituito da un nuovo partner purché quest'ultimo possieda i requisiti dal Bando. Il partner che intende entrare in sostituzione è obbligato ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fa carico impegnandosi a realizzarle.
- 6.3 Le suddette variazioni devono essere comunicate e motivate dal Capofila all'indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it, entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica e saranno oggetto di valutazione da parte della Regione del Veneto. Il Capofila dovrà fornire una descrizione dettagliata delle attività non svolte dal partner uscente, la nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti, o la sostituzione del beneficiario con un soggetto in possesso delle medesime caratteristiche e dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Bando, nonché presentare la proposta di prosieguo delle attività, che comunque dovrà garantire la dimensione minima dell'aggregazione e il raggiungimento degli obiettivi iniziali del progetto. In ogni caso è obbligatoria la modifica dell'Accordo di Partenariato. Fanno eccezione le mere variazioni formali di natura anagrafica soggette a mera presa d'atto (denominazione/ragione sociale, sede operativa purché ammissibile ai requisiti del Bando, rappresentante legale e poteri, organi societari, ecc.).
- 6.4 In linea generale sono ammesse le operazioni societarie di carattere straordinario (acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, cessione o conferimento d'azienda, ecc.), a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, continui ad esercitare l'attività imprenditoriale, realizza e porta a termine il progetto ed assuma i relativi obblighi. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Tutte le operazioni straordinarie devono essere comunicate dal Capofila all'indirizzo industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it, entro i 30 giorni successivi dalla data dell'evento, ai fini della verifica della sussistenza o meno, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per l'attribuzione della titolarità del contributo.

Articolo 7 – Caratteristiche dell’agevolazione e Regime di Aiuto

- 7.1 L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto pari al 50% dell’ammontare delle spese ammissibili, nel limite massimo di contributo pari ad euro 150.000,00.
- 7.2 Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis”, nel limite di un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), nell’arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di 3 anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
- 7.3 Il rispetto dei limiti del Regolamento “de minimis” deve essere dichiarato, in sede di domanda, per ogni impresa beneficiaria di contributo appartenente al partenariato.
Il rappresentante legale dell’impresa capofila dell’aggregazione compila nell’apposito quadro in SIU i dati relativi agli aiuti “de minimis” per ciascuna impresa partner e poi allega tali singole dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna partecipante, alla domanda di sostegno.
In caso di eventuali imprese associate o collegate ai partecipanti, le dichiarazioni suddette dovranno essere sottoscritte anche dai rappresentati legali di queste imprese.
- 7.4 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno venga richiesto dalle singole imprese un sostegno che porta al superamento del proprio massimale di euro 200.000,00, ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione autorizza la Regione alla riduzione dell’importo della spesa finanziabile ammessa relativa al progetto, rendendo così l’aiuto de minimis concedibile compatibile con il massimale stabilito dal Regolamento sopracitato.

Articolo 8 – Cumulo

- 8.1 Le agevolazioni previste dal presente Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (art. 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).
- 8.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

Articolo 9 – Dimensione dei progetti

- 9.1 Tutti le imprese aderenti all’aggregazione devono partecipare al progetto. La soglia minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente all’aggregazione deve essere pari ad almeno 10.000,00 euro.
La dimensione minima dei progetti deve essere mantenuta e assicurata anche in fase di rendicontazione a saldo delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, se a seguito delle verifiche istruttorie compiute dagli uffici regionali competenti in merito alla rendicontazione a saldo delle spese sostenute dovesse risultare il mancato rispetto di tale dimensione minima, il singolo soggetto non potrà in alcun modo beneficiare della quota parte di contributo spettante.
Qualora il non riconoscimento della spesa sostenuta dal singolo soggetto appartenente al raggruppamento determini il mancato rispetto della dimensione minima dell’intero progetto indicata nel successivo comma 2 si procederà alla revoca del contributo concesso a tutti i soggetti del raggruppamento.

- 9.2 L'intero progetto dovrà prevedere, per singola aggregazione, una dimensione minima di investimento pari ad almeno 30.000,00 euro ed una soglia massima ammissibile pari ad euro 300.000,00.

Articolo 10 - Interventi ammissibili

- 10.1 Gli interventi che possono essere finanziati tramite il presente Bando sono finalizzati allo sviluppo e alla valorizzazione dell'offerta commerciale territoriale attraverso l'ammodernamento tecnologico di macchinari e attrezzature ed investimenti in beni intangibili e per il sostegno all'accompagnamento dei processi riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante l'impiego di tecnologie ICT. Tali interventi mirano alla promozione di eccellenze commerciali (shopping), enogastronomiche e storiche, della somministrazione e della ristorazione di qualità e delle filiere territoriali di qualità, all'innovazione dei sistemi di offerta commerciale, con particolare attenzione all'utilizzo di tecnologie digitali, alla promozione e accoglienza attraverso la realizzazione di infopoint innovativi, alla realizzazione e estensione/potenziamento di reti e spazi wi-fi per il reperimento di informazioni relative al sistema di offerta commerciale territoriale, alla riqualificazione della rete distributiva, alla sostenibilità ambientale sia come sostenibilità del punto vendita sia come servizi/progetti rivolti ai clienti e/o alla comunità locale.
- 10.2 Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 10.3 Per gli investimenti materiali: è necessario che l'intervento comporti l'invarianza o il miglioramento, per unità di prodotto o per il servizio offerto, delle prestazioni ambientali nell'area direttamente interessata (invarianza o diminuzione dei consumi energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, etc.).
- 10.4 I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all'obbligo del mantenimento degli investimenti per i tre anni successivi alla data di erogazione del contributo, come previsto dall'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- 10.5 I criteri di valutazione previsti dal Bando per l'ammissibilità degli interventi sono coerenti con il Documento "*Criteri di selezione delle operazioni*", con specifico riferimento all'Azione 3.1.1 sub-azione "Settore Commercio", approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, in data 3 febbraio 2016 e modificati in data 19 aprile 2018.

Articolo 11 - Spese ammissibili

- 11.1 Le spese ammissibili devono riferirsi agli interventi per cui si inoltra richiesta di finanziamento ed essere strettamente funzionali e necessarie all'attività dell'aggregazione, nonché volte al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel Bando.
- 11.2 Saranno ammissibili comunque solo le spese:
- analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno da presentare tramite SIU;
 - effettivamente sostenute e pagate⁴ dalle imprese aderenti all'Accordo di Partenariato, a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda ed entro il termine di conclusione del progetto di cui all'art. 17 comma 1 del presente Bando. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;

⁴ Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate nel Bando. Sono esclusi i pagamenti tramite finanziamenti specifici che non transitano sul conto corrente del beneficiario.

11.3 Sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, rientranti nelle seguenti categorie:

a) **Macchinari, attrezzature, hardware e software**

Le spese comprendono:

- realizzazione di sistemi logistici e di strutture ed attrezzature per l’approvvigionamento e la distribuzione fisica delle merci e per la gestione dei servizi connessi; la realizzazione di reti telematiche che consentano l’accesso a servizi innovativi, a servizi di assistenza e ad altre informazioni offerte da imprese appartenenti alla stessa filiera produzione-distribuzione o a settori economici collegati;
- acquisizione di nuove attrezzature anche per spazi esterni ai locali che favoriscano l’attrattività commerciale (facciate, infissi, insegne, illuminazione esterna, e gazebo, arredi per esterni, ingressi, parcheggi privati, vetrine, tende, dehors, tavoli e sedie da esterno, chioschi per le edicole,) compresa manodopera, installazione ed opere murarie strettamente connesse alla posa in opera delle attrezzature finanziabili;
- acquisizione di attrezzatura per la difesa dei punti vendita e degli utilizzatori con particolare riferimento alla prevenzione di eventi criminosi (sistemi antintrusione, antitaccheggio e antirapina, installazione di collegamenti telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di vigilanza; installazione di sistemi di videosorveglianza o video protezione;
- realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie in funzione dello svolgimento dell'attività commerciale (cablaggio, aree wi-fi, ecc.);
- acquisizione, estensione o rafforzamento degli interventi di innovazione tecnologica degli strumenti digitali per la vendita e la promozione (es. sistemi di gestione del magazzino integrati con il sito web di e-Commerce, sistemi di web marketing, sistemi digitali di presa dell’ordine per i pubblici esercizi, sviluppo di app e mobile site per le fasi di pre-vendita, post-vendita vetrine interattive, espositori innovativi, interfacce, vetrofanie).

b) **Cicli, ciclomotori e motocicli elettrici** per l’utilizzo strettamente correlato alla tipologia di attività esercitata (per esempio: consegna a domicilio), fino ad un massimo di euro 3.000,00;

c) **Spese di assistenza tecnico-specialistica**, intesa quale assistenza strategica ed operativa prestata da soggetti esterni all’aggregazione per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto, fino ad un massimo di euro 6.000,00.

Articolo 12 - Spese non ammissibili

12.1 Non sono ammissibili le spese:

- a) effettuate in data anteriore al termine previsto per la presentazione della domanda.;
- b) relative a fatture o titoli di spesa equivalenti di importo pari o inferiore ad euro 200,00;
- c) comunque, qualsiasi forma di auto fatturazione;
- d) riferite a beni e servizi destinati al noleggio;
- e) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti spese non ammissibili:

- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);
- b) forfettarie;
- c) emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
- d) rimborsi spese (vitto, alloggio, trasferimenti, etc.);
- e) relative al personale dipendente delle imprese beneficiarie eventualmente utilizzato per la realizzazione del progetto;
- f) imposte e tasse, interessi passivi, spese notarili, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- g) relative all’I.V.A.;

- h) di funzionamento per la gestione dell'attività (materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, pubblicità, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, etc.);
- i) acquisto di terreni e/o immobili;
- j) servizi di manutenzione, riparazione o sostituzione inerenti i beni oggetto dell'intervento o di adeguamento a meri obblighi di legge;
- k) acquisto di beni usati ovvero per il noleggio di macchinari e attrezzature;
- l) telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet*, *laptop* e altri *mobile devices*;
- m) di avviamento;
- n) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
- o) spese per creazione prototipi e stampi.

- 12.2 La domanda di ammissione viene esclusa qualora le spese ritenute ammissibili non raggiungano la soglia minima indicata all'art. 9.

Articolo 13 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

- 13.1 La domanda di sostegno deve essere presentata dal Capofila esclusivamente on-line, attraverso il Sistema Informativo Unitario (SIU) della Regione del Veneto accedendo tramite il seguente [link https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu](https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu). Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire **dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio 2019** fino alle **ore 18.00 di mercoledì 31 luglio 2019**.

Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente Bando, ivi compreso l'indirizzo PEC del richiedente, la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo digitale deve essere inserito nell'apposito campo della domanda on line o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

- 13.2 Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di partecipazione in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online.

La domanda di partecipazione (compilata in tutti i suoi campi), prima del caricamento definitivo nel SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa Capofila.

- 13.3 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti al presente articolo, la seguente documentazione:

- a) Copia dell'Accordo di Partenariato (Allegato B al Bando);
- b) Copia dell'eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario e corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (Allegato D al Bando);

- c) Scheda Progetto (o proposta progettuale), (Allegato E al Bando), firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila e da tutti i partner di progetto;
 - d) Nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini del controllo dei requisiti “dimensione d’impresa” ed “impresa in difficoltà”;
 - e) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (Allegato F al Bando);
 - f) Attestazione indici di bilancio (Allegato G al Bando);
- 13.4 L’impresa Capofila in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni in SIU:
- dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime “de minimis” nell’ultimo triennio per ciascuna impresa aggregata (Quadro Soggetti de minimis);
 - dichiarazione relativa al “rating di legalità” (Quadro Dati Specifici);
 - dichiarazione sulla localizzazione dell’intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza (Quadro Dati Specifici);
 - dichiarazione relativa alla coerenza del progetto con gli ambiti di specializzazione della Strategia di specializzazione intelligente regionale - RIS3 (Quadro Dati Specifici);
- 13.5 La domanda come pure la documentazione allegata non è ammissibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero risulti con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini e nei modi previsti dal presente Bando;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal Bando;
 - sia priva della documentazione obbligatoria prevista al comma 13.3;
 - manchino i requisiti di ammissibilità previsti all’art. 4 comma 2.

Articolo 14 - Valutazione e ammissione a contributo

- 14.1 Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.123, art. 5, comma 2.
L’iter del procedimento istruttorio delle domande si articola nelle seguenti fasi:
1. istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale;
 2. valutazione di merito del progetto;
 3. formazione della graduatoria.
- 14.2 L’istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale delle domande viene effettuata dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi ed è finalizzata alla verifica:
- della presentazione nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;
 - della presenza dei requisiti di ammissibilità indicati all’art. 4 comma 2;
 - della documentazione obbligatoria a corredo della domanda indicata all’art. 13 comma 3;
 - della sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato indicato all’art. 5.
- 14.3 Nel corso dell’istruttoria sull’ammissibilità formale e sostanziale la Regione del Veneto può richiedere l’integrazione della documentazione e dei dati forniti, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari consecutivi per l’invio di quanto richiesto. L’assegnazione di tale termine comporta l’interruzione del termine di conclusione del procedimento. La mancata integrazione entro il termine stabilito comporta l’inammissibilità della domanda.
- 14.4 Le domande che risulteranno ammesse in fase di istruttoria di ammissibilità formale e sostanziale saranno ammesse alla successiva fase di valutazione di merito del progetto.

Articolo 15 – Valutazione di merito delle domande: criteri e attribuzione dei punteggi

- 15.1 In caso di accertata ammissibilità formale, la domanda è sottoposta all'esame di una Commissione Tecnica di Valutazione (di seguito CTV), nominata con atto del Dirigente della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e composta da membri interni all'Amministrazione regionale, che effettua una valutazione di merito sul contenuto del progetto presentato, assegnando un punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo comma 2 e predispone la graduatoria.
- 15.2 Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, in coerenza con i criteri di selezione delle operazioni stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, si applicano i criteri esplicitati nelle griglie di seguito riportate:

AREA	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE			
A	Coerenza degli obiettivi: - Definizione degli obiettivi e qualità della metodologia e delle procedure di attuazione - Adeguatezza dell'innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato. - Operazioni di investimento relative a nuovi prodotti per l'impresa e/o innovazione di processo	A1) Coerenza del progetto in relazione a obiettivi e risultati attesi	• Coerente: punti 2 • Sufficientemente coerente: punti 1 • Non coerente: punti 0
		A2) Innovatività e impatto del progetto sul livello competitivo delle imprese (<i>sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, incremento atteso di fatturato, maggiore penetrazione nel mercato di riferimento, maggiore visibilità in termini di marketing, ampliamento dei segmenti target, maggiore fidelizzazione dei clienti</i>)	• Grado di innovazione Buono: punti 2 • Grado di innovazione Sufficiente: punti 1 • Grado di innovazione non sufficiente/non pertinente: punti 0
		A3) Proposte progettuali sviluppate negli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente regionale (RIS3)	• La proposta progettuale è sviluppata in uno degli ambiti di specializzazione individuati nella RIS3 del Veneto: punti 1 • La proposta progettuale non è sviluppata in uno degli ambiti di specializzazione individuati nella RIS3 del Veneto: punti 0
B	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica. Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	B1) Capacità operativa: Sviluppo del progetto in relazione alle imprese coinvolte, alla condivisione delle funzioni di impresa, o di parti di esse, e alle relative sinergie attivate	• Buono: punti 2 • Sufficiente: punti 1 • Non sufficiente/non pertinente: punti 0
		B2) Capacità finanziaria: Sostenibilità finanziaria del progetto: - Rapporto tra costo di partecipazione al progetto della singola impresa e fatturato annuo: $CP/F \leq 30\%$ (Allegato G al Bando) (La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 30% del fatturato) OPPURE - Rapporto tra patrimonio netto e costo di partecipazione al progetto della singola impresa: $PN/CP > 20\%$. (Allegato G al Bando) (Il patrimonio netto è pari ad almeno il 20% del costo del progetto)	• Limite rispettato: punti 1 • Limite non rispettato: punti 0
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE			

C	Valutazione delle competenze dei soggetti proponenti in relazione al tipo di attività che si intende svolgere.	C1) Capacità amministrativa: Adeguatezza della struttura organizzativa del Capofila ai fini della gestione amministrativa del progetto	• Buono: punti 2 • Sufficiente: punti 1 • Non sufficiente/non pertinente: punti 0
		C2) Capacità amministrativa: Coerenza tra ruoli attribuiti ai partner e competenze necessarie per la realizzazione della proposta progettuale	• I ruoli attribuiti sono stati adeguati alle competenze: punti 2 • I ruoli attribuiti sono rimasti invariati: punti 1 • Le competenze e/o i ruoli non sono stati individuati: punti 0
		C3) Conseguito del “rating di legalità” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014	• Tutte le imprese appartenenti all’aggregazione hanno conseguito il “rating di legalità”: punti 0 • Tutte le imprese appartenenti non hanno i requisiti dimensionali per richiedere il “rating di legalità”: punti 0 • Almeno un’impresa appartenente all’aggregazione, pur avendo i requisiti, non hanno conseguito il “rating di legalità”: punti -1

VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI

D	D1) Sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente: - Sviluppo di modelli di <i>business</i> che comportino un minore impatto ambientale o che siano caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale, nonché quelli maggiormente inclusivi (<i>Il progetto comporta un miglioramento delle prestazioni ambientali della produzione, con riferimento all’utilizzo di materiali ecocompatibili, il riuso di residui di lavorazione, la riduzione e il riciclo di rifiuti, la riduzione e l’abbattimento di inquinanti, il risparmio di risorse energetiche ed idriche, l’efficacia energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili</i>); Oppure - Progetti che promuovono percorsi di eco-innovazione e di eco-design e che introducano innovazioni per una migliore analisi e più efficiente gestione eco-compatibile dell’intero ciclo di vita del prodotto	• Sì: punti 2 • No: punti 0
	D2) Promozione della parità fra uomini e donne - Progetti che promuovono azioni che accrescano conciliabilità tra vita lavorativa ed extra-professionale, ai progetti che consentono alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro.	• Progetti che promuovono azioni che accrescono conciliabilità tra vita lavorativa ed extra-professionale, che consentono alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro: punti 1 • Progetti che non promuovono azioni che accrescono conciliabilità tra vita lavorativa ed extra-professionale, che consentono alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro: punti 0

		dell'organizzazione del lavoro: punti 0	
VALUTAZIONE COERENZA CON STRATEGIE MACRO-REGIONALI EUSAIR E EUSALP			
E	Sinergia con le Strategie macro-regionali EUSAIR e EUSALP ⁵	E.1.a Coerenza con la strategia EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region) con almeno una delle Azioni indicative del Pilastro 4 oppure E.1.b Coerenza con la strategia EUSALP (EU Strategy for the Alpine Region) – Prima Area tematica: “Crescita economica ed innovazione” - Azione 2: “Aumentare il potenziale economico dei settori strategici.”	• Il Progetto è coerente con almeno una delle strategie macro-regionali: punti 1 • Il progetto non è coerente con le strategie macro-regionali EUSAIR e EUSALP: punti 0
PREMIALITA'			
F	F1) Progetti che promuovono inserimento di lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali e che non beneficiano di ammortizzatori sociali		• Progetti che promuovono inserimento di lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali e che non beneficiano di ammortizzatori sociali: punti 1 • Progetti che non promuovono inserimento di lavoratori espulsi dai processi produttivi a seguito di licenziamento o messa in mobilità dovuti a crisi aziendali e che non beneficiano di ammortizzatori sociali: punti 0
	F2) Imprese aggregate localizzate nell'ambito territoriale dei Distretti del commercio riconosciuti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 50/2012 e della DGR n. 237 del 6 marzo 2018.		• Tutte le imprese sono localizzate nell'ambito di un Distretto: punti 4 • Più del 50% delle imprese sono localizzate nell'ambito di un Distretto: punti 2 • Meno del 50% delle imprese sono localizzate nell'ambito di un Distretto: 1 punto • Nessuna impresa è localizzata nell'ambito di un Distretto: punti 0
	F3) Livelli di aggregazione superiori rispetto alle soglie minime previste dal Bando		• Da 4 a 6 imprese: punti 2 • > 6 imprese: punti 3
	Punteggio massimo conseguibile		24

⁵Per ulteriori approfondimenti sulle Strategie EUSAIR/EUSALP si rinvia al Piano d'Azione scaricabile qui:
<https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair>
<http://www.regione.veneto.it/web/economia-e-sviluppo-montano/strategia-macroregionale-alpina>

- 15.3 Le proposte progettuali, per l'ammissione al finanziamento, devono conseguire un punteggio minimo totale, risultante dalla somma dei punteggi assegnati in relazione a ciascun criterio di selezione ed alle premialità, pari a 12 punti.
- 15.4 Non sono comunque ammissibili i progetti cui sia stato attribuito un punteggio pari a 0 (zero) ad uno dei seguenti criteri di valutazione: B1) Capacità operativa; B2) Capacità finanziaria; C1) e C2) Capacità amministrativa.
- 15.5 Qualora, a seguito dell'attribuzione del punteggio, più progetti abbiano ottenuto pari punteggio sarà data la precedenza in graduatoria in base alla data ed ora di protocollo rilasciato alla presentazione delle richieste.

Articolo 16 – Formazione dell'elenco dei progetti ammissibili e concessione del sostegno

- 16.1 Le proposte progettuali saranno ammesse a contributo mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'art. 15.
- 16.2 Entro 120 (centoventi) giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità.
- 16.3 Nell'ambito della graduatoria delle domande considerate ammissibili al sostegno, il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie. Le domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito di incremento della dotazione finanziaria del presente Bando.
- 16.4 La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al Bando una preventiva comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.
- 16.5 Il provvedimento di approvazione delle risultanze dell'istruttoria completo della graduatoria dei progetti ammessi e dell'elenco di quelli non ammessi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURVET), sul sito Internet istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.
- 16.6 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 2, pari ad euro 5.000.000,00 milioni. Non è previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria.

Articolo 17 – Realizzazione e modifica dei progetti

- 17.1 I progetti dovranno essere conclusi entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.
- 17.2 Durante il periodo di realizzazione dell'investimento, sono consentite, rispetto al progetto approvato, variazioni dei costi di competenza di ciascun partner, nella misura massima del 20% del costo totale del progetto e soltanto per una volta. Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle soglie stabilite all'art. 9.
- 17.3 Non sono ammesse modifiche che incidono negativamente sui criteri di ammissione e di valutazione e che hanno determinato l'attribuzione del punteggio ai fini della redazione della graduatoria di concessione del sostegno.

- 17.4 Le richieste di variazione devono essere comunicate dal Capofila alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it e saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. Se entro tale termine l'Amministrazione regionale non avrà comunicato un diniego o una richiesta di chiarimento, le modifiche s'intenderanno approvate.
- 17.5 L'avvenuta realizzazione del progetto dovrà essere comprovata tramite la trasmissione, con le modalità previste nel successivo art. 18, della domanda di pagamento con la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 18 - Rendicontazione ed erogazione del sostegno

- 18.1 La rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo del contributo la cui valutazione è in carico alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, deve essere firmata digitalmente dal Capofila o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e presentata dal Capofila entro il 15 dicembre 2020, esclusivamente on-line tramite il Sistema SIU.
- 18.2 In allegato alla domanda di erogazione del contributo il Capofila è tenuto a trasmettere:
- a) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda di erogazione del contributo e della rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. (Allegato D al Bando);
 - b) relazione finale contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi, le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del progetto e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;
 - c) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "POR FESR 2014-2020, ID Domanda"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, il beneficiario dovrà compilare una dichiarazione in tal senso nel "Quadro Dichiarazioni" della domanda di pagamento;
 - d) documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera c) predisposti secondo le modalità indicate all'art. 18 comma 5;
 - e) documentazione attestante la disponibilità dell'unità operativa in cui è stato realizzato il progetto ammesso al finanziamento, per un periodo di almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo. L'atto da cui risulta il titolo di disponibilità dell'immobile deve riportare gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora il contratto di locazione dovesse scadere prima del decorso del triennio, i beneficiari devono produrre alla Regione l'atto di proroga con gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 - f) documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 23;
 - g) in caso di cicli, ciclomotori e motocicli elettrici: copia del libretto di circolazione.
- 18.3 Ciascuna spesa è ammissibile se: pertinente e riconducibile al progetto approvato o eventualmente modificato a seguito di variazione approvata, interamente sostenuta e pagata dai beneficiari entro il termine di conclusione del progetto, contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
- 18.4 E' consentita una riduzione massima del 30% (trenta per cento) tra la spesa approvata nei rendiconti e la spesa ammessa in sede di concessione del sostegno. Di conseguenza, qualora la spesa totale accertata nei rendiconti sia inferiore al 70% in rapporto alla spesa ammessa in sede di concessione del sostegno è applicata una riduzione percentuale del sostegno, così come definita all'art. 21 comma 4. Oltre la riduzione del 50% è disposta la revoca totale del sostegno. È altresì disposta la revoca totale del sostegno se l'ammontare complessivo di spesa approvata nei rendiconti risulta inferiore alla soglia minima definita all'art. 9.

18.5 Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite <i>home banking</i>)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.)	Qualora l'estratto conto non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria <i>ovvero</i> dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione	Qualora l'estratto non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria <i>ovvero</i> dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria <i>cumulativa</i>	1) estratto conto in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; - il codice identificativo dell'operazione 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente	Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il n. della fattura si deve allegare dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno;	• <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice; • <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito;	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento
	3) scontrino	

		della stessa.
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto del conto corrente in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) scontrino	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47, dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto in cui sia visibile: • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta	

- 18.6 Non sono ammessi pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra cliente e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.
- 18.7 L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia **interamente** sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
- 18.8 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente ai beneficiari ed effettuati su un conto dedicato.
- 18.9 La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
- 18.10 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Regione del Veneto, assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria si conclude con la documentazione agli atti.
- 18.11 L'iter per la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. La procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione.
- 18.12 Qualora l'importo delle spese ammesse in fase di liquidazione risultasse inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da erogare verrà proporzionalmente ricalcolato, nel rispetto delle percentuali e degli importi minimi richiamati all'art. 9, a pena di revoca totale del contributo come previsto all'art. 21 comma 3.

Articolo 19 - Obblighi a carico dei beneficiari

- 19.1 Il Capofila e tutte le imprese partecipanti al progetto, si obbligano a:
- mantenere i requisiti previsti all'art. 4 comma 2, lett. a) e b), per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - assicurare che le attività previste dal progetto inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando e che vengano realizzate in maniera puntuale e completa e in conformità con la domanda ammessa al finanziamento;

- c) comunicare alla competente struttura regionale eventuali variazioni relative alla compagine aggregativa per quanto acconsentito all'art. 6 del Bando, e/o le eventuali variazioni inerenti la realizzazione del progetto, così come disposto dall'art. 17 del Bando;
- d) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- e) conservare, in fascicolo separato, tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa al progetto, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, nonché comunicare alla Regione del Veneto l'identità del soggetto addetto a tale conservazione e ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni;
- f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto;
- g) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca di bollo si fa riferimento al disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 "*Disciplina dell'imposta di bollo*", art. 12;
- h) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, la proposizione di istanze di fallimento o azioni giudiziarie da parte di terzi;
- i) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti possono svolgere in relazione alla realizzazione del progetto;
- j) comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto l'eventuale rinuncia al finanziamento;
- k) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
- l) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione del Veneto, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
- m) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- n) accettare le prescrizioni previste nel Bando, nella relativa modulistica e negli eventuali successivi provvedimenti attuativi;
- o) il Capofila procede a ripartire il sostegno ricevuto alle altre imprese componenti l'aggregazione, secondo quanto stabilito nel decreto di liquidazione stesso e a trasmettere alla Regione del Veneto, entro 30 (trenta) giorni, dimostrazione dell'avvenuto pagamento alle imprese stesse mediante copia del bonifico bancario e relativo estratto conto;
- p) restituire alla Regione del Veneto le eventuali somme indebitamente percepite qualora, a seguito delle attività di verifica e controllo, si rilevino irregolarità nella realizzazione delle attività e/o nella documentazione di spesa.
- q) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "ID domanda" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 18;
- r) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

19.2 La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando.

Articolo 20 - Verifiche e controlli del sostegno

20.1 La Regione del Veneto, nell'ambito delle funzioni di cui Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 71 "Stabilità delle operazioni", art.125 "Funzioni dell'Autorità di gestione" e 127, "Funzioni dell'Autorità di audit", possono effettuare controlli e verifiche presso i beneficiari, sia durante che nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto. I controlli e le verifiche, effettuati sia

per casi specifici che su base campionaria, previa comunicazione ai beneficiari, sono volti alla verifica di quanto segue:

- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario;
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dai beneficiari. A tal fine, presso ciascuna impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;
 - la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e degli interventi finanziati;
 - che la spesa dichiarata dai beneficiari sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- 20.2 La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del suddetto Regolamento, può svolgere controlli in loco sui progetti cofinanziati, per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche per la gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
- 20.3 I beneficiari sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo e a rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato.
- 20.4 Nel caso in cui i beneficiari non si rendano disponibili ai controlli o non producano i documenti richiesti, nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica del controllo, si procede alla revoca totale del contributo.

Articolo 21 – Rinuncia, decadenza e revoca del sostegno

- 21.1 La rinuncia al sostegno concesso deve essere comunicata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi all'indirizzo di posta elettronica certificata: industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it.
- 21.2 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi adotta il provvedimento di revoca ed i beneficiari devono restituire l'eventuale contributo già erogato, secondo le modalità di cui al comma 6.
- 21.3 La decadenza o revoca del sostegno concesso sono disposte dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi in misura **totale**, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili ai soggetti partecipanti al progetto, non sanabili e, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi:
- a) qualora i beneficiari non abbiano dimostrato di avere, entro il termine ultimo per la rendicontazione del contributo, la/e unità operativa/e dell'investimento nel territorio della Regione del Veneto;
 - b) mancata conclusione del progetto ammesso al finanziamento entro il termine perentorio del 30 novembre 2020 (nel caso in cui venga sostenuta spesa oltre tale termine, verrà applicata una riduzione pari all'1% del contributo spettante per quella spesa per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni);
 - c) qualora l'intervento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al finanziamento;
 - d) mancata presentazione della domanda di erogazione del contributo entro il 15 dicembre 2020 (fatto salvo quanto previsto dal comma 4 lettera c);
 - e) qualora in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore al 50% dell'importo originariamente ammesso al finanziamento o, comunque, inferiore ad euro 30.000,00;

- f) qualora i beneficiari, al momento di presentazione della domanda di ammissione e/o nelle altre fasi del procedimento, abbia reso nella documentazione presentata alla Regione del Veneto e/o dichiarazioni mendaci e/o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- g) qualora, a seguito di rinunce o per qualunque altro motivo (es. cessazione attività), la composizione del raggruppamento scenda al di sotto del limite minimo previsto all'art. 5 comma 1;
- h) qualora, a causa del mancato rispetto della soglia minima (€ 10.000,00) di partecipazione alle spese del progetto di una o più imprese ammissibili, si riscontri l'inammissibilità dell'intero raggruppamento o dell'intero progetto. Per il calcolo della predetta soglia minima si terrà conto della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione del Veneto;
- i) qualora i beneficiari dell'agevolazione non consentano l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 20, o non producano la documentazione a tale scopo necessaria;
- j) qualora i beneficiari non rispettino ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

21.4 Si procede a **revoca parziale** del contributo, nei seguenti casi:

- a) Qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante, sulla base della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento.

- b) In proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti per:
 - qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando;
 - mancato mantenimento della/e unità operativa/e in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione del Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
 - cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dei beneficiari di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, in conformità all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione del Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
 - qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

- c) presentazione tardiva della domanda di saldo fino a un massimo di 15 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all' 1% per ogni giorno di ritardo.

21.5 Non si procede alla revoca del contributo concesso in caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, a condizione che il soggetto subentrante

sia in possesso dei requisiti previsti dal Bando, continui ad esercitare l'attività imprenditoriale ed assuma i relativi obblighi. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare alla Regione del Veneto il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi di conferimento di impresa individuale in società, con conseguente cessazione della prima, e di trasformazione involutiva da società in impresa individuale, con conseguente scioglimento della società.

- 21.6 La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali, ai sensi della Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5, art.11, comma 5 e ss.mm.ii. In caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e ss.mm.ii.

Articolo 22 - Informazioni generali

- 22.1 Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: <http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>.
- 22.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi – U.O. Commercio e Servizi, telefonando al seguente numero: 041/2795824/4284/4270.
- 22.3 Il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Commercio e Servizi, con sede in Fondamenta Santa Lucia n. 23; 30121 Venezia.
- 22.4 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la medesima sede. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

Articolo 23 - Obblighi di informazione e pubblicità

- 23.1 I beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a proprio carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (Allegato II, artt. 4-5). In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al Bando. E' responsabilità dei beneficiari del finanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal POR FESR Veneto 2014-2020.
- 23.2 I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile al più tardi al momento del saldo del contributo, qualora abbiano un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno finanziario complessivamente concesso, utilizzando il format *Header Web* disponibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari> e sono tenuti a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.

- 23.3 I beneficiari sono tenuti in ogni caso al rispetto degli obblighi previsti per le “Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione e comunicazione” disponibili sul sito istituzionale: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari>. Si precisa inoltre che il materiale informativo e promozionale finanziato dal POR FESR Veneto 2014 - 2020 dovrà riportare in maniera visibile il logo del Programma.
- 23.4 I beneficiari hanno l’obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell’ambito del POR FESR Veneto 2014-2020.
- 23.5 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza, i beneficiari accettano la pubblicazione, sui portali istituzionali della Regione del Veneto, dello Stato e dell’Unione europea, dei dati in formato aperto relativi alla propria posizione e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’ Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 23.6 Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali (Allegato XXII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013):
<http://bandi.regione.veneto.it>
<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>
<http://www.regione.veneto.it/web/guest/atti-di-concessione>.

Articolo 24 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

- 24.1 In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- 24.2 I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altre strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in dieci anni.
- 24.3 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901- Venezia.
- 24.4 Il Delegato al trattamento è, ai sensi della DGR n. 596 dell’08/05/2018 è il Direttore della U.O. Commercio e Servizi.
- 24.5 Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto può essere contattato all’indirizzo email dpo@regione.veneto.it.
- 24.6 All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere alla Regione l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
- 24.7 Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente Bando.

Articolo 25 - Normativa di riferimento e disposizioni finali

- 25.1 I finanziamenti previsti dal Bando sono concessi nel rispetto e in conformità alle seguenti normative:
- Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il POR FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*";
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art.108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003);
 - DPR 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
 - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato B) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
 - Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*”.
- 25.2 L'Appendice 1 al presente Bando riporta le “Traiettorie di Sviluppo e Tecnologiche”;
- 25.3 L'Appendice 2 al presente Bando riporta l’“Estratto delle principali normative richiamate nel Bando”;
- 25.4 La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni per l’attuazione del Bando, anche a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

APPENDICE 1
TRAJETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE

(DGR n. 216 del 28 febbraio 2017)

Elenco delle traiettorie di sviluppo selezionate per le progettualità riguardanti le “Attività collaborative di R&S” (progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale), suddivise per ambito di specializzazione.

SMART AGRIFOOD	TRAJETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
AGROALIMENTARE SOSTENIBILE	1. SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E ZOOTECCIA DI PRECISIONE La traiettoria riguarda azioni di innovazione per lo sviluppo dell'agricoltura e zootecnia di precisione. In questo contesto potranno anche essere considerate azioni inerenti le valutazioni del rateo variabile nelle concimazioni, irrigazioni, trattamenti, dei rischi idrogeologici, ecc. mediante sensori di precisione, analisi multispettrali e iperspettrali, LiDAR scan. Sono inoltre considerati attinenti l'agricoltura di precisione la creazione di sistemi di supporto alle decisioni e alla gestione del settore agricolo e zootecnico mediante algoritmi complessi (es. modelli previsionali epidemiologici, climatici, ecc., Internet of Things, impiego di droni, analisi di “Big Data”).
	2. SVILUPPO DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PIU' EFFICIENTI E TECNOLOGIE ABILITANTI PER LA PRODUZIONE NELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA In questa traiettoria rientrano tutti gli interventi e le tecnologie abilitanti ed innovative a sostegno dell'efficienza e della qualità delle produzioni agricole biologiche. Sono comprese le innovazioni volte alla conservazione della sostanza organica dei suoli e alla conseguente vitalità microbica, alla valorizzazione della biodiversità vegetale per la difesa da parassiti, al recupero di specialità agricole antiche e tradizionali di alta qualità.
	3. INNOVAZIONI E RISORSE PER L' OTTIMIZZAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE E DELLA DIFESA FITOSANITARIA ECOSOSTENIBILE DELLE COLTURE In questa traiettoria rientrano tutte le innovazioni e le tecnologie per l'ottimizzazione dello stato fitosanitario e nutrizionale delle colture, riducendo al contempo il loro impatto ambientale. Tra queste figurano le strategie di riduzione dei trattamenti fitosanitari e l'impiego di principi attivi meno impattanti; le biotecnologie applicate all'ottenimento di prodotti di alta qualità, al miglioramento genetico della risposta a stress ambientali e alla difesa da parassiti vegetali e animali; l'analisi e la riproduzione di ecosistemi specifici, funzionali alle colture del territorio; l'ottimizzazione delle relazioni ecologiche e microbiche tra pianta, suolo e ambiente; le tecnologie in grado di rilevare la presenza di patogeni e parassiti per ridurre l'impiego di fitosanitari e aumentarne l'efficacia; l'analisi e l'impiego della biodiversità nelle produzioni agricole locali.

	4. SVILUPPO DI MODALITA' E TECNOLOGIE A FAVORE DI SISTEMI INTEGRATI TRA AGROALIMENTARE, TURISMO ED ECOLOGIA Questa traiettoria è dedicata agli interventi innovativi di integrazione tra le diverse attività agroalimentari, turistiche e di tutela ambientale, finalizzate alla valorizzazione socio-economica del territorio. In questo contesto rientrano anche innovazioni che possano valorizzare le produzioni agricole-forestali di prestigio per dare continuità produttiva e vita alle aree interessate. A supporto di questa traiettoria possono intervenire applicazioni di tecnologie innovative digitali per la valorizzazione multifunzionale del patrimonio territoriale e culturale, anche compatibili con i sistemi di certificazione internazionali.
GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE NATURALI ED ENERGETICHE	5. RECUPERO DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE/TRASFORMAZIONE DELLE FILIERE AGROALIMENTARI In questa traiettoria rientrano tutte le soluzioni innovative utili a convertire scarti agroalimentari e forestali in prodotti a valore aggiunto e a minore impatto ambientale (es. nuovi materiali, bioplastiche per packaging intelligente o derivanti da bioetanolo, chimica verde); recupero e trasformazione degli scarti da industria agro-alimentare per la produzione di energia (es. biogas) o fertilizzanti/alimenti/mangimi per il settore primario; soluzioni per il monitoraggio/gestione delle risorse tramite utilizzo dei bigdata e ICT; sviluppo di soluzioni per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti da trasformazione primaria (es. reflui oleari o recupero di polifenoli dalle produzioni agroalimentari).
NUTRIZIONE, SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE	6. PACKAGING INNOVATIVO E PIU' SOSTENIBILE PER PRODOTTI AGROALIMENTARI In questa traiettoria sono previsti interventi per lo sviluppo di packaging innovativi e più sostenibili per i prodotti agroalimentari. La traiettoria comprende soluzioni non invasive per il controllo in linea e in laboratorio dell'integrità del packaging e per la rilevazione di contaminanti e di corpi estranei nei prodotti alimentari; l'utilizzo di materiali (anche "attivi") che non rilascino sostanze contaminanti negli alimenti; soluzioni innovative e sensoristiche più performanti per il miglioramento della shelf-life dei prodotti agroalimentari e per identificare eventuali contaminazioni; lo sviluppo di conservanti naturali innovativi (es. biofilm, fitoestratti, ecc.); soluzioni innovative per il monitoraggio della catena del freddo.

	7. MIGLIORARE LA SALUTE E IL BENESSERE DEI CONSUMATORI, ATTRAVERSO CIBI IN GRADO DI APPORTARE ELEMENTI UTILI E FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLO STATO DI SALUTE Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei consumatori attraverso l'assunzione di cibi più sani o benefici. In questo contesto rientrano innovazioni e processi di sviluppo di nuovi ingredienti funzionali o addizionati di sostanze (es. biopeptidi, omega 3 o altro), innovazioni in ambito nutraceutico, utilizzo di materie prime combinate per prodotti attenti all'alimentazione umana (es. contrastare problemi di intolleranza, allergia o causa di malattie); impiego di biomarcatori per la medicina personalizzata; sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate sul dna. Coerenti con questa traiettoria sono anche le innovazioni che migliorano la qualità degli alimenti, quali lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento delle proprietà nutritive del prodotto; la gestione dell'allevamento attraverso sistemi di monitoraggio della salute e del benessere degli animali; sistemi di controllo delle maturazioni in campo per migliorare la qualità organolettica delle produzioni agricole; sistemi di rilevazione di analiti importanti in agroalimentare, compreso lo sviluppo di biosensoristica; soluzione per il miglioramento dei processi e delle tecniche di analisi sensoriale degli alimenti.
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE INNOVATIVI E SOSTENIBILI	8. SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI PER LA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE Questa traiettoria mira all'introduzione di nuove e innovative tecniche nel campo della trasformazione alimentare, come ad esempio per quanto riguarda la refrigerazione, il congelamento, il trasporto del prodotto agroalimentare o la trasformazione dello stesso in prodotti "pronti all'uso".
TRACCIABILITA' E TUTELA DELLE FILIERE	9. SVILUPPO DI SISTEMI COMPLETI DI TRACCIABILITA' Rientrano in questa tematica le innovazioni per sviluppare sistemi completi di tracciabilità di tutta la filiera, dalla materia prima al consumatore, con indicazione geografica del territorio di produzione e indicazioni degli elementi e dati salutistici e nutrizionali. Sono comprese le innovazioni volte a sviluppare sistemi integrati hardware-software per l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti agroalimentari e per il controllo delle attività di produzione e raccolta, al fine di garantire l'autenticità di prodotti certificati; l'applicazione e ricerca di metodi genomici, basati sul DNA, per l'identificazione, la tracciabilità ed il controllo dei microrganismi (batteri, lieviti e muffe); le innovazioni per la tracciabilità del prodotto agroalimentare e l'individuazione dei parametri di qualità attraverso l'uso di tecnologie analitiche innovative; la progettazione di database customizzati per singola tipologia di alimento, o prodotto alimentare, con lo scopo di definire in maniera scientifica l'effettiva provenienza del prodotto dalla zona dichiarata in etichetta. Inoltre rientrano nella tracciabilità della vendita dei prodotti e le innovazioni nel collegamento tra il committente e il sistema di fornitura per la tracciatura del prodotto (introduzione di ICT). 10. RICONOSCIBILITÀ E COMUNICABILITÀ DEL PRODOTTO Questa traiettoria supporta gli interventi innovativi per la riconoscibilità e comunicabilità del prodotto. Sono ad esempio comprese tecniche innovative rivolte allo User experience; l'introduzione di protocolli di sostenibilità nelle produzioni agroalimentari, che portino alla certificazione omnicomprensiva di prodotto, azienda e distretto, orientati alla valorizzazione del territorio veneto, attuando anche azioni di co-marketing con il settore turistico del Veneto.

SMART MANUFACTURING	TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI	1. NUOVI MODELLI DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE E BENI DI CONSUMO, ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI DI DIGITALIZZAZIONE E IOT La traiettoria è finalizzata alla definizione di tecnologie/sistemi per l'industrializzazione nella produzione di attrezzature, macchinari e beni di consumo, anche attraverso sistemi di digitalizzazione e IoT (es. Sistemi di scansione 3D, 3D printing), sia in termini di design che di funzionalità (packaging, assemblaggio di materiali diversi, sistemi di lavorazione in linea). Particolare enfasi viene posta sui processi di customizzazione/personalizzazione, i processi a elevata cadenza produttiva, i processi di prima trasformazione del prodotto in filiere corte (es. legno), e lo sviluppo di nuovi approcci finalizzati alla vendita del lavoro-macchina.
PRODUZIONI E PROCESSI SOSTENIBILI	2. SVILUPPO DI COMPONENTI METALLICI E NON METALLICI AD ALTE PRESTAZIONI ED ELEVATA SOSTENIBILITÀ La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e alla validazione di componenti metallici (ghise, acciai, leghe leggere e non ferrose) e non metallici (polimeri, compositi, ceramici, ecc.) ad alte prestazioni ed elevata sostenibilità. Tali componenti sono realizzati con soluzioni produttive e materiali innovativi e avanzati, in grado di minimizzare scarti e sprechi di risorse e materie prime. Lavorazioni e trattamenti vengono ottimizzati ricorrendo anche a software di controllo di processo e di prodotto (data mining, LCA, LCC), e assicurando piena tracciabilità lungo la filiera produttiva.
	3. PROCESSI INNOVATIVI DI TRATTAMENTO E/O RIUTILIZZO DI RIFIUTI INDUSTRIALI La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di processi innovativi per il controllo e trattamento di rifiuti speciali/pericolosi (es. contenenti amianto) e/o al loro riutilizzo in nuovi cicli produttivi o per fini energetici. La traiettoria comprende anche lo sviluppo di sistemi innovativi di depurazione, di estrazione da sottoprodotti o prodotti secondari e lo sviluppo di materiali eco-compatibili. Vengono valorizzate soluzioni innovative nei cicli produttivi associati a lavorazioni/trattamenti/processi altamente inquinanti (es. sostanze PFAS), per un minore impatto ambientale anche con riferimento alla fine del ciclo di vita del prodotto.
	4. NUOVI MACCHINARI E IMPIANTI REALIZZATI CON MATERIALI E COMPONENTI INNOVATIVI, E FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE La traiettoria è focalizzata sulla progettazione di nuovi macchinari e impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo razionale delle risorse. Sono in questo ambito premianti lo sviluppo e la realizzazione di materiali e componenti di nuova concezione, specificamente pensati per il risparmio energetico e lo sfruttamento intelligente delle risorse, validati anche mediante il ricorso alle moderne tecniche di LCA.

	5. STRUMENTI PER LA SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN E SOLUZIONI ENERGETICHE "GREEN" PER I PROCESSI DI FABBRICAZIONE E PER IL RINNOVAMENTO DELLA VITA DEI PRODOTTI La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di tecnologie per l'innovazione dei processi di fabbricazione (da "lean production" a "lean & clean production"), in un'ottica di autosostenibilità e mediante il ricorso a nuove soluzioni di trasferimento tecnologico. La traiettoria comprende anche lo sviluppo e la validazione di nuove tecnologie per il rinnovamento della vita dei prodotti e l'applicazione delle metodologie di eco-design per la realizzazione di una Sustainable supply chain, tramite la valutazione degli impatti ambientali nell'arco dell'intero ciclo di vita del prodotto, ricorrendo alle tecniche LCA (Life Cycle Assessment) e LCC (Life Cycle Costing).
PROGETTAZIONE E TECNOLOGIE AVANZATE DI PRODUZIONE	6. STRUMENTI E MODELLI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA, INNOVATIVA E MULTI-SCALA DI COMPONENTI, PRODOTTI ED ATTREZZATURE INNOVATIVE PER I PROCESSI MANIFATTURIERI La traiettoria è finalizzata, in un contesto di Industria 4.0, allo sviluppo di strumenti e modelli per la progettazione integrata, innovativa e multi-scala di componenti, prodotti e attrezzature, con riferimento ai processi meccanici, meccatronici, termici, metallurgici e di fonderia. Sono previste l'integrazione di sistemi virtuali CAD/CAE/CAT per la progettazione prodotto-processo e la collaborazione sinergica tra l'oggetto fisico e la sua rappresentazione software per la progettazione avanzata di macchinari e attrezzature basata sulle tecnologie ICT. Sono inclusi gli aspetti relativi alla simulazione dei processi di trasformazione metallurgica e delle lavorazioni post-processo.
	7. SISTEMI, TECNOLOGIE, MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MICROMECCANICA INNOVATIVA La traiettoria è riferita ai vari sistemi, tecnologie, materiali e attrezzature per la micromeccanica innovativa e la formatura di precisione. Sono inclusi i processi di stampa 3D, la formatura di precisione dei materiali (es. produzione di componentistica meccanica di precisione o di elementi di ricambio e componenti finiti per la produzione di attrezzature specifiche), le tecnologie Additive Layer Manufacturing, le lavorazioni laser di micromeccanica sottrattiva.
	8. SVILUPPO E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI La traiettoria è finalizzata allo sviluppo e produzione di materiali innovativi destinati all'efficientamento dei processi e miglioramento dei prodotti.
	9. SOLUZIONI INNOVATIVE NELLA COSTRUZIONE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE, FINALIZZATE ALLA SICUREZZA, ALLA TUTELA AMBIENTALE, AL RISPARMIO E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA La traiettoria prevede lo sviluppo di soluzioni innovative, basate anche sull'ingegnerizzazione e sull'utilizzo di materiali avanzati, nella costruzione di macchinari e attrezzature. L'ambito di riferimento è costituito dai settori in cui sono premianti gli aspetti di sicurezza, tutela ambientale, risparmio ed efficienza energetica.

SISTEMI COGNITIVI E AUTOMAZIONE	10. SOLUZIONI PER LA GESTIONE AVANZATA DELLA MANUTENZIONE, QUALITÀ E LOGISTICA ED IL SUPPORTO ALLE DECISIONI IN AMBIENTI COMPLESSI La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di soluzioni per la gestione avanzata della manutenzione (in particolare nell'approccio predittivo), qualità e logistica, al fine di migliorare l'efficienza di macchine e sistemi, nella visione della produzione ad alta flessibilità e basso numero di difetti (zero defect manufacturing). Le soluzioni possono includere strumenti per il supporto alle decisioni e l'ottimizzazione in ambienti complessi (anche ai fini della tracciabilità del prodotto, eliminazione scarti, etc.), ed essere sviluppate a livello hardware (ad es., sensori, dispositivi IoT, interfacce uomo-macchina anche basati su tecniche di realtà virtuale/aumentata, sistemi di alimentazione intelligenti), infrastrutturale (ad es., piattaforme IT basati su cloud, integrazione con sistemi informativi ERP), e algoritmico (ad es., data analytics, machine learning, soft sensing).
	11. SVILUPPO DI PIATTAFORME INTEGRATE DIGITALI PER LA CONFIGURAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di piattaforme integrate digitali per la configurazione di sistemi di produzione in grado di supportare l'interoperabilità tra vari strumenti di pianificazione (anche di tipo modulare), includendo tra questi strumenti di simulazione e previsione integrati di sistemi di produzione e dei relativi componenti (ad es. sistemi CAD/CAM/CAE integrati).
	12. SVILUPPO DI MACCHINE INTELLIGENTI, DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE AVANZATI E ROBOTICI La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di macchine intelligenti e di sistemi di automazione avanzati (inclusi i sistemi robotici) per aumentare l'autonomia e le prestazioni dei sistemi produttivi nella fase di utilizzo, tramite ottimizzazione dei parametri di processo e implementazione di soluzioni avanzate di supervisione, monitoraggio e controllo (anche distribuito, a eventi discreti e da remoto). Lo sviluppo può avvenire sia a livello di singola macchina e/o lavorazione (ad es., sistemi di trattamento di metalli, di lavorazione superficiale, con tecnologie sia additive che sottrattive) che di linea di produzione (ad es., linee di produzione/montaggio/imballaggio automatiche, sistemi di movimentazione autonomi, digitalizzazione e messa in linea dei centri di lavoro, controllo preventivo delle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche, dimensionali e qualitative dei materiali durante le diverse fasi produttive), prevedendo anche l'integrazione con sistemi di gestione aziendale.
SPAZI DI LAVORO INNOVATIVI E INCLUSIVI	13. SOLUZIONI INNOVATIVE PER SPAZI E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO INCLUSIVA E UMANO-CENTRICA La traiettoria è finalizzata allo sviluppo di metodologie per l'innovazione dell'organizzazione del lavoro anche nelle dimensioni dell'interazione persona-macchina, mediante partecipazione attiva e coinvolgimento dei diversi attori in gioco alla costruzione delle dinamiche innovative, volte anche al miglioramento della qualità e sicurezza complessiva del posto di lavoro (ad es., postazioni ergonomiche, comfort vibro-acustico).

SUSTAINABLE LIVING	TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
BENESSERE DELLA PERSONA E SOSTENIBILITA' DEGLI AMBIENTI DI VITA	1.DOMOTICA E AUTOMAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA Soluzioni innovative per il miglioramento della qualità della vita delle persone in ambito domestico, lavorativo e negli spazi aperti attraverso l'ICT e l'automazione in un ottica umano-centrica adattandosi quindi alle varie condizioni in cui opera le persona, anche attraverso sistemi inter-operanti integrando funzioni domotiche avanzate negli ambienti di vita indoor (casa, posto di lavoro) e outdoor (zone urbane, parchi...) e nei dispositivi di uso quotidiano (es. elettrodomestici). In ambito illuminotecnico e per la climatizzazione, ad esempio, sono compresi sistemi informatici e automazioni atti a garantire alti livelli di sostenibilità ambientale, efficientamento energetico (anche da più fonti), accessibilità e facilità d'uso delle interfacce, auto adattività, monitoraggio e manutenzione da remoto e intelligenti.
	2.SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI PER IL LIVING Sviluppo di nuove soluzioni e materiali per l'edilizia e l'arredo, sostenibili e intelligenti, pensati per il benessere dell'utilizzatore, basati sui principi della circular economy, della bioedilizia e la valorizzazione dei materiali del territorio (es. legno), anche attraverso lo sviluppo di materiali funzionalizzanti e sistemi ICT.
	3.SVILUPPO DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE E SISTEMI INTEGRATI DI GESTIONE DELLE SMART CITY per garantire la mobilità sostenibile, l'accessibilità nei luoghi di vita, il monitoraggio dei consumi energetici e la qualità della vita del cittadino.
	4.TECNOLOGIE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI EDIFICI Tecnologie innovative per il design, la progettazione integrata (es. tra materiali, impianti, ICT), lo sviluppo e la manutenzione degli edifici e dei prodotti per il living, inclusi lo sviluppo e l'adozione di sistemi di visualizzazione basati su realtà aumentata/virtuale, volti ad ottimizzare il "sistema-casa-edificio", per migliorare la fruibilità dei luoghi e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono comprese anche le tecnologie avanzate per il refitting degli edifici.
	5.GESTIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Sviluppo di soluzioni edili finalizzate ai bassi consumi, all'integrazione ottimale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (es: tetti energetici), allo sviluppo integrato di sistemi avanzati multienergetici anche attraverso l'impiego di ICT/IoT e di sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi altamente usabili ed accessibili. Particolare attenzione è data ai sistemi costruttivi in bioedilizia, in particolare volti alla riduzione del consumo energetico.
EDIFICI E CITTA' INTELLIGENTI E SOSTENIBILI	

RECUPERO, RIGENERAZIONE E RESTAURO ARCHITETTONICO	6.TECNOLOGIE PER IL CULTURAL HERITAGE Soluzioni tecnologiche innovative per il recupero, la conservazione, la valorizzazione e il monitoraggio di edifici storici e elementi artistici culturalmente rilevanti ad esempio attraverso l'uso delle ICT/IOT, dei sistemi di illuminazione a bassa emissione UV e IR, delle tecnologie domotiche inter-operanti, dei sistemi di monitoraggio intelligente anche con funzioni predittive.
SICUREZZA E SALUTE (VITA INDIPENDENTE E ATTIVA)	7.SICUREZZA NEI LUOGHI DI VITA E PRIVACY Sviluppo di soluzioni inter-operanti per la sicurezza dei luoghi di vita e della persona, inclusi sistemi innovativi di videosorveglianza intelligente e soluzioni informatiche per la protezione della privacy nelle tecnologie "smart" e di rete in genere.
	8.SOLUZIONI PER LA VITA INDIPENDENTE Sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e interconnesse per migliorare l'autonomia e l'indipendenza delle persone nei diversi spazi di vita secondo i principi espressi dall'Inclusive design. Sono comprese soluzioni che tengano conto dei bisogni e delle esigenze del maggior numero possibile di fruitori (es. anziani o diversamente abili) per il miglioramento della fruibilità, del comfort e della sicurezza delle persone.
	9.TECNOLOGIE ASSISTIVE Sviluppo di sistemi tecnologici per l'assistenza e la riabilitazione, il monitoraggio della salute e il miglioramento della qualità di vita delle persone anche con differenti abilità fisiche e cognitive.
CREATIVE INDUSTRIES	TRAIETTORIE DI SVILUPPO E TECNOLOGICHE
MARKETING INNOVATIVO E VIRTUALIZZAZIONE DEI PRODOTTI	1.INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE NEI PROCESSI DI MARKETING Integrazione e sviluppo di tecnologie digitali in sistemi di marketing innovativo, finalizzate sia ad assicurare la tracciabilità e l'anticontraffazione dei prodotti, sia a migliorare le modalità di presentazione (ad es. con la virtualizzazione) o altre azioni connesse alla valorizzazione degli stessi.
MATERIALI INNOVATIVI E BIOMATERIALI	2.DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI ECONOMIA CIRCOLARE Innovazione e digitalizzazione dei sistemi tecnologici impiegati nel mercato dei prodotti ambientali, in contesti di economia circolare e di salvaguardia ambientale, finalizzati allo sviluppo di materiali innovativi. Rientrano, ad esempio, i sistemi digitali di data mining, di tracciabilità del ciclo di vita (life cycle assesment, life cycle costing, etc) e di caratterizzazione dei prodotti di riciclo e delle materie prime seconde.
	3.MATERIALI INNOVATIVI PER L'INDUSTRIA CREATIVA Soluzioni innovative nello sviluppo, nell'utilizzo e nel ri-utilizzo di materiali (es. leghe metalliche, materiali biocompatibili, nanomateriali, multi-composti, materiali ad alta performance, materiali per la fabbricazione additiva, materiali da riciclo, di scarto e materiali a basso costo) finalizzate alla realizzazione, alla preservazione e al miglioramento delle lavorazioni e delle produzioni creative.

	4. MATERIALI TESSILI INNOVATIVI E TECNOLOGIE INDOSSABILI Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, e tecnologie indossabili per il monitoraggio e il miglioramento del benessere, del comfort, della salute e della sicurezza della persona, per il supporto all'invecchiamento attivo, per l'aumento dell'ergonomia e della funzionalità.
NUOVI MODELLI DI BUSINESS	5. MODELLI DI BUSINESS E SERVIZI A VALORE AGGIUNTO Nuovi modelli di business e servizi a valore aggiunto per il supporto alla personalizzazione della progettazione, della produzione e della commercializzazione dei prodotti. I nuovi modelli di business possono includere anche sistemi volti a “legare” la cultura del prodotto all'immagine del territorio, anche in un'ottica di integrazione con le strategie di attrazione turistica nel Veneto.
PROGETTAZIONI CREATIVE	6. TECNOLOGIE PER IL DESIGN E LA PROTOTIPAZIONE DEI PRODOTTI CREATIVI PER LA MODA E L'ARREDAMENTO Innovazione e sviluppo di sistemi tecnologici di supporto alla progettazione, al disegno artistico e industriale, alla modellazione (es: CAD 3d, simulazione multifisica), alla prototipazione anche personalizzata (su misura) dei prodotti creativi con particolare riferimento ai settori della moda e dell'arredo.
TECNOLOGIE PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	7. TECNOLOGIE E REALTA' VIRTUALI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE Tecnologie per la divulgazione e la fruizione del patrimonio culturale e museale. Tale traiettoria comprende, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di realtà virtuale e aumentata e altre tecniche di visualizzazione innovativa per la fruizione delle risorse culturali e artistiche e di supporto al settore turistico in genere.

APPENDICE 2

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE NEL BANDO

Ai fini della migliore comprensione dei riferimenti normativi e della terminologia utilizzata nel Bando si riportano, a seguire, le seguenti note agli articoli del Bando:

Note all'articolo 1

a) Il testo dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

“Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. In particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.”

b) Il testo dall'art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

“Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei fondi SIE sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione degli accordi di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia basata sulle categorie di operazione, sui settori prioritari o sulle misure in quanto appropriate per ciascuno dei fondi SIE. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a titolo dei fondi SIE a un livello corrispondente alla misura in cui il sostegno stesso apporta un contributo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. La ponderazione specifica attribuita è differenziata valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Se il sostegno non concorre a detti obiettivi o il contributo è insignificante, si assegna la ponderazione zero. Per quanto riguarda FESR, FES e Fondo di coesione, la ponderazione è attribuita alla categorie di operazione stabilite nella nomenclatura adottata dalla Commissione. Per quanto riguarda il FEASR, la ponderazione è attribuita ai settori prioritari definiti nel regolamento FEASR e per quanto riguarda il FEAMP a misure di cui al regolamento FEAMP. La Commissione stabilisce condizioni uniformi per ognuno dei fondi SIE ai fini dell'applicazione della metodologia di cui al secondo comma mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 150, paragrafo 3.”

Note all'articolo 4

a) Il testo della Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE è il seguente:

"DEFINIZIONE DELLE MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce "impresa autonoma" qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono "imprese associate" tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio ("business angels") che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti "business angels" in una stessa impresa non superi 1250000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5000 abitanti.

3. Si definiscono "imprese collegate" le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associate o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o più, da una o più imprese collegate fra di loro o attraverso persone fisiche o un gruppo di persone fisiche. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se un'impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell'uno o nell'altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono dedotti dai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una data impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata. Omissis...."

b) il testo dell'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il seguente:

“«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;*
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due*

diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;*
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;*

nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e*
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.*

Note all'articolo 10

a) il testo dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"Stabilità delle operazioni

- 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:*

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

- 2. Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.*
- 3. Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.*
- 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.*
- 5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,*

ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione."

Note all'articolo 12

a) il testo dell'articolo 2359 del codice civile è il seguente:

"2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

Note all'articolo 13

a) il testo dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:

"3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

b) il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 è il seguente:

"3. I soggetti interessati hanno diritto agli interventi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Il soggetto competente comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli istanti le cui richieste non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il soggetto competente comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale."

c) il testo dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente:

"3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."

d) il testo del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti è il seguente:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
- c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):
 - (i) avente sede operativa nel territorio nazionale;
 - (ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
 - (iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;
- e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.
2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.
3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.

Capo I Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 4 Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.
3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell'impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all'andamento del rapporto creditizio.
4. Ai fini del presente articolo, l'impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità e si impegna a comunicare alla banca l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

Art. 5

Modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità

1. Le banche, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione del credito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating di legalità e del punteggio di rating attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche.
2. La Banca d'Italia vigila sull'osservanza da parte delle banche delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 4.

Art. 6

Omessa considerazione del rating attribuito

1. Le banche trasmettono annualmente alla Banca d'Italia, entro il 30 aprile, una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, secondo quanto previsto all'articolo 4, illustrandone le ragioni sottostanti. Della suddetta relazione ciascuna banca fornisce adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet.
2. In base alle informazioni ricevute dalle banche ai sensi del precedente comma, la Banca d'Italia pubblica annualmente, a fini statistici, dati aggregati relativi ai casi di omessa considerazione del rating di legalità.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 7

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Inoltre, la Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014)

Come modificato dalla delibera n. 24953 del 5 giugno 2014 (G.U. del 19 giugno 2014, n.140), dalla delibera n. 25017 del 17 luglio 2014 (Bollettino n.29 del 21 luglio 2014; G.U. del 28 luglio 2014) e dalla delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014 (Bollettino n. 48 del 15 dicembre 2014; G.U. del 15 dicembre 2014)] di cui si riporta l'intero testo:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Articolo 2

Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. L'impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione

amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di "episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro", divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:

- a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;
- c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.

Articolo 3 Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
- c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Articolo 4 Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, è verificato dall'Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'interno.

Articolo 5 Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta giorni dalla ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l'Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

3. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia o l'Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, composta da un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dell'Interno, un

rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell'Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell'ordinamento.

3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l'Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.

6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. L'Autorità, ove intenda negare l'attribuzione del rating, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma.

Articolo 6

Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca

1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.

3. L'Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

7. L'Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.

8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Articolo 7

Obblighi informativi

1. L'impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.

2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonché gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 8

Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Note all'articolo 18

b) il testo dell'articolo 1392 del c.c. è il seguente:

"Forma della procura

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere "

Note all'articolo 19

a) il testo del punto 2.2, Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per gli le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Per le operazioni sostenute dal FSE, e in casi appropriati per le operazioni sostenute dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal fondo o dai fondi.

4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4."

b) il testo degli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) n. 821/2014 è il seguente:

"Articolo 4

Caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le operazioni

1. *L'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.*

2. *L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo.*

3. *Quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:*

a) *quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;*

b) *il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.*

4. *Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento al fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.*

5. *Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.*

Articolo 5

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti

1. *Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone temporaneo di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone.*

2. *Il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione e al fondo o ai fondi che devono figurare sul cartellone*

pubblicitario o sulla targa permanente di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone pubblicitario o di tale targa permanente."

c) il testo del punto 1 Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO DAI FONDI

1. ELENCO DELLE OPERAZIONI

L'elenco delle operazioni di cui all'articolo 115, paragrafo 2, contiene, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non sono nominate persone fisiche);*
- denominazione dell'operazione;*
- sintesi dell'operazione;*
- data di inizio dell'operazione;*
- data di fine dell'operazione (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'operazione);*
- spesa totale ammissibile assegnata all'operazione;*
- tasso di cofinanziamento dell'Unione (per asse prioritario);*
- codice postale dell'operazione; o altro indicatore appropriato dell'ubicazione;*
- paese;*
- denominazione della categoria di operazione a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto vi);*
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco delle operazioni.*

I titoli dei campi di dati sono forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione."

Note all'articolo 20

a) il testo dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è il seguente:

"Poteri e responsabilità della Commissione

- 1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni in merito alla designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo, i documenti forniti ogni anno, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dagli organismi designati, le relazioni di controllo, le relazioni di attuazione annuali e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.*
- 2. I funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere audit o controlli sul posto a condizione che si dia all'autorità competente nazionale un preavviso di almeno dodici giorni lavorativi, salvo in casi urgenti. La Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della necessità di evitare inutili duplicazioni degli audit o dei controlli svolti dagli Stati membri, del livello di rischio per il bilancio dell'Unione e della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. L'ambito di tali audit o controlli può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, nelle operazioni e la valutazione della sana gestione finanziaria delle operazioni o dei programmi. A detti controlli di audit o controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.*

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati a effettuare controlli o controlli sul posto, hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi a operazioni finanziate dai fondi SIE o ai

sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati dalla normativa nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nell'ambito della normativa nazionale. Tuttavia, tali funzionari e rappresentanti hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

3. *La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo."*

Note all'articolo 21

a) il testo dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è il seguente:

"5. Qualora, in conseguenza della revoca, il beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali."